

GIUSELLA FINOCCHIARO

# Identità personale (diritto alla)

Estratto da:

## DIGESTO

*delle Discipline Privatistiche*

*Sezione Civile*

*Aggiornamento*

\*\*\*\*\*

con la collaborazione di

Antonio Iannarelli - Eva Rook Basile

Rodolfo Sacco - Angelo Scala

**UTET**  
GIURIDICA

## INDICE

Accessione del possesso di R. SACCO . . . . .	<i>p.</i>	1
Amianto (danno alla persona) di N. COGGIOLA . . . . .	»	2
Anonimato di G. FINOCCHIARO . . . . .	»	12
Antropologia giuridica di R. SACCO . . . . .	»	20
Arricchimento (azione di) nei confronti della pubblica amministrazione di C. CICERO . . . . .	»	31
Atti gratuiti non liberali di A. GIANOLA . . . . .	»	45
Atti liberali non donativi di A. GIANOLA . . . . .	»	56
Automatico (conclusione del contratto mediante apparecchio) di R. SACCO . . . . .	»	71
Beni culturali (diritto dell'Unione Europea) di B. PASA . . . . .	»	73
Biancosegno <i>vedi</i> : Dichiarazione contrattuale (incarico di redigere e completare la) . . . . .	»	101
Bigamia di A. ANCESCHI . . . . .	»	101
Biomasse di L. COSTANTINO . . . . .	»	118
Brasile di S. LANNI . . . . .	»	125
Causazione di R. RICCÒ . . . . .	»	158
Cina di M. TIMOTEO . . . . .	»	181
Circolazione del possesso di R. SACCO . . . . .	»	238
Clausola di stile di R. SACCO . . . . .	»	258
Clausola oro (divieto della) di R. SACCO . . . . .	»	260
Codice civile europeo di E. IORIATTI FERRARI . . . . .	»	263
Codici civili nel sistema latinoamericano di S. SCHIPANI . . . . .	»	286
Codificazione, ricodificazione, decodificazione di R. SACCO . . . . .	»	319
Conclusione del contratto mediante l'inizio dell'esecuzione di R. SACCO . . . . .	»	333
Consegna <i>vedi</i> : Circolazione nel possesso . . . . .	»	342
Consuetudine di R. SACCO . . . . .	»	342
Contatto sociale (fonte di obbligazione) di S. ROSSI . . . . .	»	346
Contratti derivati di D. MAFFEIS . . . . .	»	353

Contratto a distanza di M. MAGRI . . . . .	p. 367
Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente di R. SACCO . . . . .	» 406
Contratto di fatto di R. SACCO . . . . .	» 432
Decisioni della Cassazione (impugnazioni delle) di G. IMPAGNATIELLO . . . . .	» 443
Decodificazione <i>vedi</i> : Codificazione, ricodificazione, decodificazione . . . . .	» 456
Delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare di E. FABIANI . . . . .	» 456
Detenzione autonoma e qualificata di R. SACCO . . . . .	» 515
Determinatezza dell'oggetto del contratto di R. SACCO . . . . .	» 529
Dichiarazione di scienza di R. SACCO . . . . .	» 537
Diritto ed etologia di A. GIANOLA . . . . .	» 545
Disabilità di A. D. MARRA . . . . .	» 555
Dizionari giuridici di S. FERRERI . . . . .	» 561
Famiglia di fatto di M. R. MOTTOLA . . . . .	» 568
Fattispecie di R. SACCO . . . . .	» 594
Fatto concludente di R. SACCO . . . . .	» 598
Fatto di conoscenza di R. SACCO . . . . .	» 601
Fatto giuridico di R. SACCO . . . . .	» 610
Fatto giuridico (effetto del) di R. SACCO . . . . .	» 622
Fatto giuridico (effetto del): l'effetto minore di R. SACCO . . . . .	» 633
Fatto giuridico negativo di R. SACCO . . . . .	» 641
Fatto refrattario alla valutazione del diritto di R. SACCO . . . . .	» 645
Fatto umano debolmente attivo di R. SACCO . . . . .	» 647
Forma informativa di B. PASA . . . . .	» 651
Formalismo (rinascita del) di C. CICERO . . . . .	» 685
Format (tutela del) di R. MARSEGLIA . . . . .	» 693
Fumo di M. A. MAZZOLA . . . . .	» 706
Giri di A. ORTOLANI . . . . .	» 716
Identità personale (diritto alla) di G. FINOCCHIARO . . . . .	» 721
Illecito permanente di N. SAPONE . . . . .	» 738
Imitazione del diritto <i>vedi</i> : Uniformità, diversità del diritto . . . . .	» 749
Inesistente (negozio, o contratto) di R. SACCO . . . . .	» 749
Inesistenza della cosa oggetto del negozio di R. SACCO . . . . .	» 750
Inquinamento elettromagnetico di M. A. MAZZOLA . . . . .	» 752
Integrazione del contratto di R. SACCO . . . . .	» 761
Interesse ad impugnare (dir. proc. civ.) di S. RUSCIANO . . . . .	» 772
Interesse meritevole di tutela di R. SACCO . . . . .	» 781

Internet e il diritto d'autore di E. FALLETTI . . . . .	p. 785
Mobbing di M. VORANO . . . . .	» 820
Non contestazione (principio di) di F. DE VITA . . . . .	» 832
Occupazione <i>vedi</i> : Circolazione del possesso . . . . .	» 867
OHADA di S. MANCUSO . . . . .	» 867
Patrimonialità del rapporto giuridico, requisito del contratto di R. SACCO . . . . .	» 877
Promessa unilaterale <i>vedi</i> : Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente . . . . .	» 883
Qualificazione del contratto di R. SACCO . . . . .	» 884
Scritture teatrali di G. MAGRI . . . . .	» 889
Sicurezza alimentare di L. COSTATO e S. RIZZIOLI . . . . .	» 912
Sperimentazione scientifica di E. FALLETTI . . . . .	» 939
Successione nel possesso di R. SACCO . . . . .	» 971
Titolo esecutivo di A. A. ROMANO . . . . .	» 973
Trasferimento del possesso <i>vedi</i> : Circolazione del possesso . . . . .	» 1006
Unconscionability di A. GIANOLA . . . . .	» 1007

## Identità personale (diritto alla)

**Bibliografia:** AA.VV., *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, a cura di Gabrielli, Napoli, 1999; ARCESE, *Riflessioni sull'“autonomia” del diritto all'identità personale*, nota a P. Roma, (ord.) 7-1-1984, *Rass. DC*, 1985; AULETTA, *Diritto alla riservatezza e “droit à l'oubli”*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi-Caiazza, Napoli, 1983; BARBERA, *sub art. 2*, in *Comm. della Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1975; BAUMAN, *Intervista sull'identità*, Bari-Roma, 2009; BAVETTA, «Identità (diritto alla)», in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970; ID., «Identità», in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1979; BIANCA-BUSNELLI-BELLELLI-LUIISO-NAVARETTA-PATTI-VECCHI (a cura di), *Tutela della privacy-Commentario, NLCC*, 1999; BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale, DII*, 1985; BONESCHI, *Persona, diritti della persona, politica dei diritti della persona, in Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi, Padova, 1981; BRAVO, *Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica*, Milano, 2007; BUSNELLI, *Nota introduttiva al commento della l. 31.12.1996, n. 675 - Spunti per un inquadramento sistematico*, in AA.VV., *Tutela della privacy-Commentario*, a cura di Bianca-Busnelli-Bellelli-Luiso-Navaretta-Patti-Vecchi, Padova, 1999; BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997; CATAUDELLA, *Dignità, decoro e identità personale, DII*, 1985; CUCCIA, *Libertà di espressione e identità collettive*, Torino, 2007; CUFFARO-D'ORAZIO-RICCIUTO (a cura di), *Il Codice del trattamento dei dati personali*, Torino, 2007; DE CUPIS, *La verità nel diritto, FI*, 1952, IV, 223; ID., *I diritti della personalità*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, IV, Milano, 1982; ID., *Bilancio di un'esperienza: diritto all'identità personale*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale. Atti del seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei*, Messina, 16-4-1982, Milano, 1985; DE MARTINI, *Il diritto all'identità personale nell'esperienza operativa*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985; DE VITA, *Delle persone fisiche*, in *Comm. Scialoja-Branca*, *sub art. 10*, Bologna-Roma, 1988; DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità, GC*, 1980; ID., *Diritto all'identità personale, garanzia di rettifica e modi di tutela*, nota a P. Roma, (ord.) 2-6-1980, *GC*, 1981; ID., *Identità personale, onore, reputazione e diritto al nome, DII*, 1985; FALCO, «Identità personale», in *N.D.I.*, VI, Torino, 1938; FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio, RDC*, 1990; FINOCCHIARO, *La conclusione del contratto telematico mediante i “software agents”: un falso problema giuridico?*, *Cel*, 2002, 2; ID. (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in *Tratt. Galgano*, XLVIII, Padova, 2008; ID., *Diritto di Internet*, Bologna, 2008; FOIS, *Questioni sul fondamento costituzionale del diritto alla “identità per-*

*sonale”*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi-Caiazza, Napoli, 1983; FOUCAULT, *What Is an Author?*, in *Textual Strategies. Perspectives in Post-Structuralist Criticism*, a cura di Harari, Methual & Co., 1980; FRANCESCHELLI, *sub art. 3*, in *La tutela dei dati personali. Commentario alla l. 675/96*, a cura di Giannantonio-Losano-Zeno Zencovich, Padova, 1997; FUSARO, *I diritti della personalità dei soggetti collettivi*, Padova, 2002; GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Padova, 2009; GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico, Q*, 1988; GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale. Atti del seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei*, Messina, 16-4-1982, Milano, 1985; IZZO, *Alle radici della diversità tra copyright e diritto d'autore*, in *I diritti sulle opere digitali: copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, a cura di Pascuzzi-Caso, Padova, 2002; H. JENKINS, *Convergence culture*, New York University Press, New York, 2006; ID., *Fans, Bloggers, and gamers. Exploring participatory culture*, New York University Press, New York, 2006; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; MANSANI, *La tutela delle espressioni di folklore, AIDA*, 2005; MASTROPAOLO, *Identità personale e manifestazione del pensiero. Strumenti di tutela, DII*, 1985; MELCHIONNA, *I principi generali, in Il diritto alla protezione dei dati personali*, a cura di Acciai, Rimini, 2004; MESSINETTI, «Personalità (diritti della)», in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983; MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; MORELLI, «Oblio (diritto all'»)», in *Enc. dir.*, Agg., VI, Milano, 2002; NATOLI, *Sul diritto all'identità personale. Riflessioni introduttive, DII*, 1985; PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in *Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi, Padova, 1981; PATTI-WILL, *Mutamento di sesso e identità della persona*, Padova, 1986; PIERRE LÉVY, *L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace*, La Découverte, Paris, 1994; PINO, *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi, DII*, 2001; ID., *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003; RAGONESI, *La tutela giuridica del folklore ed il diritto d'autore, DA*, 2, 2009; RESCIGNO, *Protezione dei dati e diritti della personalità*, in *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di Cuffaro-Ricciuto-Zeno Zencovich, Milano, 1988; ID., *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1991; RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005; ID., *Identità personale e identità digitale, DII*, 2007; RICCI, *Il diritto al nome*, in *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, a cura di Finocchiaro, cit.; RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, nota a T. Roma, 7-11-1984, *DII*, 1985; Ro-

DOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995; ID., *Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela*, RCDP, 2000; ID., *Relazione 2002 sull'attività dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali*, 20 maggio 2003; ROPPO, *Diritti della personalità, diritto all'identità personale e sistema dell'informazione. Quale modello di politica del diritto?*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi-Caiazza, Napoli, 1983; ID., *Un "diritto dei mezzi di comunicazione di massa?"*, RCDP, 1983; STABILE-CAVAGNA DI GUALDANA-SACCO, *La tutela giuridica del folklore e del patrimonio culturale immateriale*, *DInd*, 3, 2007; VECCHI, *sub art. 1, in Tutela della privacy-Commentario*, a cura di Bianca-Busnelli-Bellelli-Luiso-Navarretta-Patti-Vecchi, *NLCC*, 1999; VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959; WARREN-BRANDEIS, *The right to privacy*, 15 dicembre 1980, 4 *Harvard Law Review*; ZATTI, *Il diritto all'identità e l'"applicazione diretta" dell'art. 2 Cost.*, in *Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi, Padova, 1981; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985; ID., «Identità personale», in *Digesto/civ.*, IX, Torino, 1995; ID., «Onore e reputazione», in *Digesto/civ.*, XIII, Torino, 1995; ID., «Personalità (diritti della)», in *Digesto/civ.*, XIII, Torino, 1995; ID., *I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali*, *SI*, 1997; ID., *Comunicazione, reputazione, sanzione*, *DII*, 2007; ID., *La "comunicazione" di dati personali. Un contributo al sistema dei diritti della personalità*, *DII*, 2009; ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in *AA.VV.*, *Studi in onore di P. Schlesinger*, I, Milano, 2004.

**Legislazione:** l. 16-2-1913 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili); r.d. 4-2-1915, n. 148 (approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale); r.d. 21-1-1929, n. 62 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); r.d. 12-10-1933, n. 1364 (approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti); r.d. 9-7-1939, n. 1238 (ordinamento dello stato civile); l. 22-4-1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); l. 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa); l. 31-12-1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); d.p.r. 3-11-2000, n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15-5-1997, n. 127); d.lg. 30-6-2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali); Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10-12-1948; Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16-12-1966; Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, Strasburgo, 28-1-1981; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Com. 18-12-2007, n. 2000/C 364/01.

**Sommario:** 1. Definizione e fonti. – 2. La prima accezione di identità come identificazione, ossia come insieme di dati oggettivi e di elementi identificativi. – 3. La seconda accezione di identità come identità personale. Oggetto e caratteri essenziali del diritto all'identità personale. – 4. Fondamento giuridico del diritto all'identità personale. – 5. Distinzioni. – 6. (*Segue*). Diritto di rettifica. – 7. (*Segue*). Diritto alla riservatezza. – 8. (*Segue*). Diritto alla protezione dei dati personali. – 9. (*Segue*). Diritto alla reputazione. – 10. (*Segue*). Diritto al nome. – 11. (*Segue*). Diritto all'immagine. – 12. Il diritto all'identità personale delle persone giuridiche. – 13. L'identità nel tempo. – 14. L'identità collettiva. – 15. Le identità digitali.

### 1. Definizione e fonti.

Il diritto all'identità personale è stato definito con la storica sentenza della Pretura di Roma del 6-5-1974 (1) come il diritto a «non vedersi travisare la propria personalità individuale» e nella prima decisione della Corte di Cassazione civile, sez. I, 22-6-1985, n. 3769 come «l'interesse del soggetto, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva» (2). Si tratta, cioè, dell'interesse «a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale». È certamente un diritto di creazione giurisprudenziale (3), nella definizione del quale la dottrina ha giocato un ruolo decisivo, risalendo ai primi anni '50 i contributi dottrinali (4) (5) (6). Il riconoscimento normativo è solo (7) nella l. 31-12-1996, n. 675, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», abrogata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ove all'art. 1, 1° co., si disponeva: «La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione». Usa una formulazione non dissimile il d.lg. 30-6-2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, che all'art. 2, 1° co., dispone: «Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali». Tuttavia, occorre ricordare che già la Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 3-2-1994 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 r.d. 9-7-1939, n. 1238, «nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto

cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale» (8).

Con riguardo già all'interpretazione dell'art. 1, 1° co., legge n. 675/1996 e ora all'interpretazione dell'art. 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si sono poste due questioni. La prima questione concerne la mancata qualificazione, nella norma citata, dell'identità personale come diritto, stando ad una lettura aderente al dato esclusivamente lessicale (9).

La seconda questione è se la norma riconosca o fondi il diritto all'identità personale. Sembra preferibile l'opinione di chi (10) ritiene che la legge riconosca diritti ad essa preesistenti, e dunque ravvisa nella disposizione in commento non una creazione, bensì un riconoscimento legislativo.

Come affermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti, riservatezza e identità personale costituiscono l'oggetto di diritti riconosciuti nell'art. 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali e il diritto all'identità personale segue le sorti del diritto alla riservatezza, essendo a questo accomunato anche da un'analisi letterale dell'art. 2: dal momento che la prima (riservatezza) costituisce senza dubbio l'oggetto di un diritto, analogamente la seconda (identità personale). Preferibile certamente sarebbe stato che il legislatore avesse utilizzato il termine "diritto" non soltanto con riferimento alla protezione dei dati personali, che costituisce l'oggetto del diritto alla protezione dei dati personali, ma anche con riferimento alla riservatezza e all'identità personale, evitando una metonimia che non contribuisce alla chiarezza.

Indubbiamente riservatezza, protezione dei dati personali, identità personale (nonché, come successivamente si dirà, anche immagine, reputazione e nome) costituiscono le facce di un unico prisma. L'identità, che è poliedrica, si declina nella relazione, con il conseguente sorgere dei corrispondenti diritti: diritto alla riservatezza, diritto alla protezione dei dati personali, diritto all'identità personale, oltre che del diritto al nome, all'immagine, alla rettifica, alla reputazione.

Relazione e dignità sono i termini entro i quali si snoda la vicenda del diritto all'identità personale. La dignità costituisce la base, il fondamento nella costruzione dei diritti della personalità che non

abbiano ad oggetto la fisicità della persona. La relazione è il veicolo, lo strumento attraverso cui la personalità si rivela (11). Ma non vi può essere tutela dell'identità personale senza tutela della dignità (12).

(1) Fra l'altro pubblicata in *GI*, 1975, I, 2, 514.

(2) Cass., 22-6-1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211.

(3) Netto sul punto DE CUPIS, *Bilancio di un'esperienza: diritto all'identità personale*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale. Atti del seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei*. Messina, 16-4-1982, Milano, 1985, 189.

(4) Il riferimento è a DE CUPIS, *La verità nel diritto*, *FI*, 1952, IV, 223.

(5) ZENO ZENCOVICH, «Identità personale», in *Digesto/civ.*, IX, Torino, 1995, 295, ricorda la circostanza significativa che talora i teorici del diritto all'identità personale hanno rivestito anche il ruolo di giudici nelle controversie concernenti proprio la definizione di tale diritto.

(6) Il diritto all'identità personale costituisce un'autonoma posizione giuridica soggettiva secondo GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale. Atti del seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei*, Messina, 16-4-1982, Milano, 1985, 14, saggio pubblicato anche in *RTPC*, 1983, II, 810 ss. *Contra* ARCESE, *Riflessioni sull'"autonomia" del diritto all'identità personale*, nota a P. Roma, (ord.) 7-1-1984, *Rass. DC*, 1985, 225 ss., il quale ancora il diritto all'identità personale al solo diritto di rettifica. Si vedano anche le riflessioni di NATOLI, *Sul diritto all'identità personale. Riflessioni introduttive*; BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale*; CATAUDELLA, *Dignità, decoro e identità personale*; DOGLIOTTI, *Identità personale, onore, reputazione e diritto al nome*; MASTROPAOLO, *Identità personale e manifestazione del pensiero. Strumenti di tutela*, tutte in *DII*, 1985, 561 ss.

ROPPO, *Diritti della personalità, diritto all'identità personale e sistema dell'informazione. Quale modello di politica del diritto?*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi-Caiazza, Napoli, 1983, in particolare 29, stima utile la distinzione fra diritti della personalità come pretesa alla limitazione di poteri o comportamenti altrui, e diritto all'identità personale come pretesa del soggetto ad essere se stesso, ma ritiene non debba trattarsi di contrapposizione, ma di individuazione di due diverse dimensioni e due diversi valori.

Per un approfondimento in chiave comparativa, di carattere problematico, si consideri GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, *RDC*, 1981, I, 84 ss.

(7) In questo senso anche RESTA, *Identità personale e identità digitale*, *DII*, 2007, 513.

(8) Il r.d. 9-7-1939, n. 1238, «Ordinamento dello stato civile», all'art. 165 disponeva: «Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d'ufficio le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittura, avvertite però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti». Il r.d. 9-7-1939, n. 1238 è stato abrogato dal d.p.r. 3-11-2000, n. 396, «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,

a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15-5-1997, n. 127».

(9) Si tratta di interesse non qualificato formalmente secondo VECCHI, *sub art. 1*, in *Tutela della privacy-Commentario*, a cura di Bianca-Busnelli-Bellelli-Luiso-Navarretta-Patti-Vecchi, *NLCC*, 1999, 235, il quale ritiene che l'identità personale (così come la riservatezza) non venga in considerazione come oggetto di diritti ma come interesse della persona, da cui deriverebbe che la lesione dell'identità personale rilevarebbe solo in quanto possa essere qualificata «alla stregua di una violazione di diritti o libertà fondamentali sanciti da un testo normativo o come attentati alla dignità della persona». Vecchi, ribadito tuttavia il fondamento costituzionale dell'identità personale, ritiene che l'intento dichiarato dal legislatore sia quello di approntare uno strumentario a tutela della persona in tutte le sue manifestazioni.

(10) ZENO ZENCOVICH, *I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali*, *SI*, 1997, 466 ss., ritiene che dalla legge n. 675/1996 riceva sostegno la teoria pluralista dei diritti della personalità e si rafforzi la consistenza giuridica di diritti già tipizzati dalla giurisprudenza. Si riferisce al diritto alla riservatezza e all'identità personale, come situazioni giuridiche soggettive da tempo acquisite dalla cultura giuridica ma ora considerate su un piano testuale, CUFFARO, in *Il Codice del trattamento dei dati personali*, a cura di Cuffaro-D'Orazio-Ricciuto, Torino, 2007, 7. RICCIUTO, *ivi*, 13, ritiene che i riferimenti alla riservatezza e all'identità personale rimarchino le due anime che caratterizzano la riflessione dottrinale in tema di privacy.

Nel senso che si tratti di riconoscimento normativo di un diritto preesistente, FRANCESCHELLI, *sub art. 3*, in *La tutela dei dati personali. Commentario alla l. 675/96*, a cura di Giannantonio-Losano-Zeno Zencovich, Padova, 1997, 30.

Non ravvisa, invece, l'attribuzione di specifiche situazioni giuridiche soggettive VECCHI, *op. cit.*, 235, il quale ritiene si tratti di «momenti in cui la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali deve essere particolarmente garantita».

(11) Sulla natura relazionale e remediale del modello di protezione dei dati personali delineato dalla direttiva europea, BUSNELLI, *Spunti per un inquadramento sistematico*, in *Tutela della privacy-Commentario*, a cura di Bianca-Busnelli-Bellelli-Luiso-Navarretta-Patti-Vecchi, *NLCC*, 1999, 229-230. Insiste sulla natura relazionale del diritto alla protezione dei dati personali, ZENO ZENCOVICH, *La "comunione" di dati personali. Un contributo al sistema dei diritti della personalità*, *DII*, 2009, in particolare 7 ss.

(12) BUSNELLI, *op. ult. cit.*, definisce la legge n. 675/1996 come «la prima legge italiana sui diritti fondamentali della persona umana» (229), e afferma che «la parola-chiave della legge è la dignità della persona» (229). Ritiene che la «dignità» sia oggi di centrale rilevanza anche RESCIGNO, *Protezione dei dati e diritti della personalità*, in *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di Cuffaro-D'Orazio-Ricciuto, Milano, 1988, 275 ss. Il rilievo della dignità è confermato anche dal rilievo che esso assume nella Carta dei diritti UE, dove all'art. 1 si afferma: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

**2. La prima accezione di identità come identificazione, ossia come insieme di dati oggettivi e di elementi identificativi.**

Le radici del diritto all'identità personale affondano nel diritto all'identità.

Una prima accezione di identità è costituita dall'insieme degli elementi identificativi di un soggetto, oggettivamente rilevabili: ad esempio, i dati anagrafici. L'identità ha in questa accezione una valenza eminentemente pubblicistica: l'obiettivo perseguito è quello di identificare il soggetto nei rapporti con i terzi, nel suo agire sociale, nelle relazioni sociali e nei rapporti con lo Stato. L'interesse protetto è non solo quello del soggetto titolare del diritto, ma anche quello dei terzi e della società alla sicura identificazione dei consociati. Non soltanto un interesse di natura privatistica, dunque, ma anche di natura pubblicistica. Le norme concernenti l'identità hanno ad oggetto essenzialmente l'identificazione del cittadino (13). Sono disposizioni sull'identificazione anagrafica, sulla prova e sull'accertamento dell'identità, con riferimento ai controlli di pubblica sicurezza, all'esercizio del voto, all'accesso alle carriere pubbliche, all'ordinamento dello stato civile. L'identità oggetto di quella prima elaborazione normativa è dunque l'identità oggettivamente rilevabile: si tratta dei dati (anagrafici e storici) riferiti ad un soggetto.

Da questo dato normativo, la prima indicazione dottrinale secondo la quale l'identità è dato oggettivo (14). Copiosa la giurisprudenza su questa accezione di identità.

La nozione di identità assume rilevanza per la giurisprudenza penale nella sua accezione di «generalità» intesa quale «insieme di informazioni atte ad identificare compiutamente una persona» (15). Questa accezione di identità, quale insieme di informazioni atte ad identificare compiutamente una persona, è richiamata anche da numerose sentenze sul reato di falsità ideologica commesso da notaio in atto pubblico (16). Ad un'analisi complessiva delle sentenze in materia, risulta che particolarmente intensa è stata l'elaborazione giurisprudenziale negli anni Ottanta e ciò ben si comprende considerando che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 l. 10-5-1976, n. 633, l'art. 49 l. 16-2-1913, n. 89 «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili», non esige più che la conoscenza del notaio della identità della parte sia personale, cioè anteriore all'attestazione, potendo il notaio — in seguito alla riforma — raggiungere questa certezza



«anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento» (17).

Altre decisioni hanno ad oggetto il dovere di accertamento dell'identità da parte del bancario, nonché l'identità nel processo e nei procedimenti elettorali.

(13) Si pensi alla l. 16-2-1913, «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili», modificata dalla l. 10-5-1976, n. 333, la quale disciplina le modalità di identificazione con certezza dell'identità personale delle parti nella redazione degli atti notarili; al r.d. 4-2-1915, n. 148, «Approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale» che reca norme sull'accertamento dell'identità personale dell'elettore; al r.d. 21-1-1929, n. 62, «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»; alle disposizioni sul regolamento delle carriere e la disciplina del personale, tra cui il r.d. 12-10-1933, n. 1364 relativo alla Corte dei conti e il r.d. 6-6-1940, n. 1481 relativo all'esercito e naturalmente al r.d. 9-7-1939, n. 1238 sull'Ordinamento dello stato civile, ora sostituito dal d.p.r. 3-11-2000, n. 396.

(14) In questo senso, FALCO, «Identità personale», in *N.D.I.*, VI, Torino, 1938, 649.

(15) Copiosa la giurisprudenza sul reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale di cui all'art. 651 c.p. Fra le prime, Cass. pen., sez. V, 13-10-1977, *CP*, 1979, 594 e Cass. pen., sez. VI, 10-10-1981, *CP*, 1983, 316; fra le più recenti: Cass. pen., sez. III, 7-6-2007, n. 34903, *GDir*, 2007, 56; nel merito, fra le ultime: P. Cagliari, 23-6-1994, *FI*, 1995, II, 387 e P. Genova, 19-4-1997, *DPP*, 1997, 1379.

(16) Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che «il notaio deve essere certo della identità personale delle parti, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Questa attestazione tuttavia, secondo la giurisprudenza, non può avvenire sulla base di un semplice documento d'identità. Commette, pertanto falsità ideologica in atto pubblico e non semplice violazione della legge notarile, il notaio che, sulla base di un documento di identità personale apparentemente genuino poi risultato falso, attesti di essere personalmente certo della identità personale della parte», in Cass. pen., sez. V, 23-11-1978, *GP*, 1979, 459.

(17) La giurisprudenza sul punto è copiosa. Fra le più risalenti si vedano: Cass. pen., sez. V, 1-4-1980, *CP*, 1981, 1783; Cass. pen., sez. V, 9-5-1980, *GP*, 1981, II, 296 e Cass. pen., sez. V, 10-10-1980, *VN*, 1981, 1105; fra le più recenti: Cass., sez. III, 10-5-2005, n. 9757, *VN*, 2005, 1088; Cass. pen., sez. V, 26-4-2006, n. 16497, *RP*, 2007, 2, 184; nel merito: T. Forlì, 11-5-1982, *RN*, 1982, 1137, in cui si legge: «una volta che l'attestazione del notaio di certezza dell'identità personale delle parti corrisponda ad un giudizio ragionevolmente formatosi in base ad un insieme di elementi e di circostanze non sospetti, valutati nel rispetto delle regole della prudenza, della diligenza e della perizia professionale, la circostanza che l'attestata identità risulti falsa non è sufficiente per affermare la responsabilità del notaio per falso ideologico che invece, per la sua sussistenza, richiede una cosciente "immutatio veri" non già rispetto alla verità storica bensì rispetto alla verità for-

male quale era possibile ricavare dagli elementi a disposizione»; T. Roma, 6-8-2001, *Gius*, 2001, 2887; T. Bari, 31-1-2005, *DR*, 2005; T. Torino, 29-11-2006, *GM*, 2007, 6, 1650.

### 3. La seconda accezione di identità come identità personale. Oggetto e caratteri essenziali del diritto all'identità personale.

La seconda accezione dell'identità è quella di identità personale, secondo la quale l'identità non è costituita solo da dati oggettivi, ma anche dalla proiezione sociale della personalità del soggetto. Non viene solo in rilievo il mero fatto, ma anche la percezione sociale (ma non quella soggettiva del soggetto tutelato) del fatto. Questa seconda accezione di identità è quella assunta nel leading case costituito dalla decisione della Pretura di Roma del 1974, ove si afferma il diritto a non vedere travisata la propria immagine sociale (18). Si effettua dunque un rilevante passaggio: dal dato oggettivo alla proiezione sociale, dal fatto alla percezione sociale del fatto (19). Frequente nella dottrina che se ne è occupata il riferimento alla verità (20) che non è necessariamente più la verità storica, ma può essere la verità personale.

Il bene giuridico protetto è la «proiezione sociale dell'identità personale» che è cosa diversa dalla reputazione, non implicando necessariamente un giudizio altrui (21). Non per nulla il diritto all'identità personale è diritto che nasce nell'epoca delle comunicazioni di massa ed è diritto figlio della comunicazione (22). La proiezione sociale di un soggetto è moltiplicata nella società della comunicazione (23), dove la relazione sociale diviene la comunicazione di massa.

La questione che si pone, tuttavia, è quali siano i criteri di determinazione della immagine sociale. Occorre evitare il pericolo di cadere in tentazioni pirandelliane e non consentire al soggetto interessato di rappresentarsi come meglio ritiene con esclusivo riferimento alla immagine che egli stesso ha di sé e che potrebbe, conducendo il discorso alle estreme conseguenze, non avere alcun riscontro nella realtà (24). È necessaria la mediazione sociale fra l'immagine che il soggetto ha di sé e l'insieme di elementi oggettivi.

L'identità personale, rispetto alla quale si vanta un diritto, non è né l'immagine che il soggetto ha di sé (verità personale), che può in ipotesi estreme anche essere scorrelata dalla realtà, né l'insieme dei dati oggettivi riferibili al soggetto (verità storica), ma l'immagine, socialmente mediata o oggettivata (25), del soggetto stesso. Si tratta di una sintesi.

Il criterio che sembra emergere dall'esame della giurisprudenza è la ricerca di un collegamento — in negativo — con la verità storica, collegamento che può essere costituito da omissione, travisamento o falsificazione, distorsione, destinati a riflettersi nella verità personale (26).

Fondamentale per determinare il contenuto del diritto all'identità personale è il noto "caso Veronesi" che costituisce la prima decisione della Corte di cassazione in materia di diritto all'identità personale (27). La questione nasceva dall'utilizzo per fini pubblicitari di una dichiarazione rilasciata dal professor Veronesi nel corso di un'intervista sui danni recati alla salute dal fumo e in particolare sulla dannosità per la salute delle sigarette light: la dichiarazione era utilizzata in maniera del tutto avulsa dal contesto, così da attribuire al Veronesi l'affermazione della scarsa dannosità delle sigarette light senza contestualizzarla nell'ambito di una complessiva condanna del fumo. In questa decisione la Corte definisce i parametri per la definizione del diritto all'identità personale, la ricostruzione in modo oggettivo dell'identità, la necessaria correlazione con la vita di relazione, la natura sintetica dell'identità. L'identità personale, afferma la Corte di Cassazione, deve essere ricostruita in modo oggettivo, sulla base di «circostanze concrete ed univoche» (28). La lesione dell'identità personale va misurata con riferimento alla immagine sociale di un soggetto quale oggettivamente rilevabile. La verità personale, in un certo senso, è oggettivata nella verità storica.

La Corte di Cassazione nella sentenza appena citata afferma come necessario parametro di riferimento, che la rappresentazione di un individuo vada ricostruita, «nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta» e indica gli strumenti dell'applicazione «dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva». Si ha lesione dell'identità personale quando il patrimonio intellettuale, sociale, professionale del soggetto, quale si era estrinsecato «in base a circostanze concrete ed univoche», è alterato.

L'identità personale costituisce una sintesi delle caratteristiche essenziali del soggetto: «l'identità personale rappresenta una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni» (29). La "verità" di un soggetto è oggettivata nella sintesi dei

suoi elementi essenziali, e rilevata sulla base di circostanze univoche.

Il diritto all'identità personale comporta una corretta rappresentazione della personalità del soggetto. La mancata o infedele rappresentazione integra una lesione del diritto (30). Viene qui in rilievo (anche) il diritto alla paternità delle proprie azioni (31).

Non si richiede necessariamente che la rappresentazione infedele sia negativa né che includa un disvalore (32) (33). La lesione si realizza anche se i fatti attribuiti ad un soggetto non sono disdicevoli, dal momento che non sono corrispondenti al vero (34).

L'identità è sintesi, quindi la mancanza di un elemento, se essenziale a configurare la personalità di un soggetto, può causare lesione. Ma l'informazione che, erronea o mancante, causa l'infedele rappresentazione di un soggetto deve essere essenziale. La lesione del diritto all'identità personale non può essere ravvisata in qualsiasi inesatta rappresentazione di vicende comunque collegate ad una determinata persona, ma soltanto in quelle inesatte rappresentazioni della realtà comportanti una distorsione della personalità dell'interessato e l'informazione è essenziale se tale da incidere sulla sostanza della personalità individuale, non sui suoi elementi o caratteri secondari o accessori (35) (36).

Più precisamente, la distorsione dell'identità può essere causata dal travisamento, da omissioni, da confusione, da decontestualizzazione. Il diritto all'identità personale non ha ad oggetto la prospettiva di eventi futuri né può fondare la pretesa ad un riconoscimento di notorietà (37). Elementi essenziali del diritto all'identità personale sono, secondo la giurisprudenza, fatti rilevabili quali il nome, le ideologie politiche, le dichiarazioni effettuate.

Volendo classificare per grandi tematiche la giurisprudenza, si rileva che una grandissima parte delle decisioni in materia attiene al mantenimento del cognome che risulta da inquadrare in uno degli elementi costitutivi dell'identità personale, intesa come un bene a sé, indipendente dallo status familiare, pur non sussistendone più i requisiti, e non mero segno di discendenza familiare, ma elemento identificativo di un soggetto (38). La Corte costituzionale, come già ricordato, ha dichiarato — per violazione del diritto all'identità personale che è parte essenziale del patrimonio della persona umana — l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 r.d. n. 1238/1939, nella misura in

cui non prevede che quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia nel frattempo divenuto autonomo segno distintivo della sua identità (39).

Il nome è quindi segno distintivo irrinunciabile dell'identità personale e il rapporto fra il diritto all'identità personale e i diritti ai segni distintivi personali, cioè al nome e allo pseudonimo, si concreta nel senso che questi ultimi costituiscono una specificazione del primo, che riveste carattere generale (40).

Un'altra parte delle decisioni giurisprudenziali riguarda l'attribuzione a politici di dichiarazioni false e di conseguenza di opinioni non corrispondenti a quelle professate (41).

Infine, un'altra parte delle decisioni concerne le dichiarazioni effettivamente rese ma poi decontestualizzate, come nel caso Veronesi.

Si registrano, sia pure in numero limitato, decisioni di merito che hanno ravvisato una lesione del diritto all'identità personale nell'illegittimo demansionamento subito dal dipendente (42).

Infine, occorre menzionare due sentenze del Tribunale di Monza che hanno accolto una nozione di identità personale estesa ai profili di carattere sessuale (43).

(18) Nei primi anni Ottanta numerose le sentenze di merito che hanno configurato un diritto all'identità personale quale «proiezione dell'immagine, lato sensu intesa, della persona nel contesto delle sue relazioni sociali», come si afferma in P. Roma, 2-6-1980, *TR*, 1980, 303 e prima di questa P. Roma, 30-5-1980, *GC*, 1980, I, 2319, in cui si legge: «ben può chiedere ed ottenere la tutela urgente del suo diritto all'immagine, che, dovendosi riferire non solo all'espressione fisica della persona ma anche al segno di identificazione e proiezione della personalità individua ed esprime il più ampio diritto all'identità personale (...)» ed ancora P. Roma, 11-5-1981, *GC*, 1982, I, 818; P. Roma, 12-11-1982, *DFP*, 1983, 153, in cui si legge: «il diritto all'identità personale va inteso come libertà di proiezione nel campo sociale dell'immagine della persona, configurata come sintesi di un peculiare modo di atteggiarsi e di esprimersi mediante azioni e pensieri»; T. Roma, 15-11-1983, *FI*, 1985, I, 281; T. Roma, 27-3-1984, *RDCo*, 1984, II, 237; T. Roma, 19-9-1984, *DII*, 1985, 677 secondo cui: «il diritto all'identità personale è posto a garanzia della verità e dell'onore della persona ed è leso solo quando gli addebiti presunti lesivi distorcono la globalità e l'essenzialità dell'identità determinando in altri un giudizio di disvalore»; T. Roma, 7-11-1984, *DII*, 1985, 215; P. Roma, 3-10-1986, *DII*, 1987, 224; P. Roma, 10-2-1988, *TR*, 1988, 148; P. Roma, 8-4-1988, *RDCo*, 1989, II, 233; P. Roma, 10-2-1988, *DII*, 1988, 860; A. Roma, 11-2-

1991, *GC*, 1991, I, 996; più di recente, T. Venezia, 30-4-2005, *GM*, 2005, 12, 2630, secondo cui: «la lesione del diritto all'identità personale, quale gemmazione nell'ambito della tutela della personalità, assume autonoma rilevanza al cospetto di attribuzione di condotte o dichiarazioni per se stesse prive di offensività e tuttavia in grado di stravolgere il patrimonio intellettuale, professionale, politico o religioso dell'individuo».

(19) Come scrive ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 344 ss., si passa dalla proiezione pubblica della personalità del soggetto limitata alle risultanze anagrafiche o allo status, al complesso delle attività poste in essere e al patrimonio culturale e ideologico della persona.

Si tratta dell'affermazione «dell'intrinseca qualità del soggetto nella vita di relazione» secondo TOMMASINI, *L'identità dei soggetti tra apparenza e realtà: aspetti di una ulteriore ipotesi di tutela della persona*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, 82.

(20) BAVETTA, «Identità», in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1979, 953, afferma «l'identità è l'espressione verbale di una verità attinente alla persona»; DE VITA, *Delle persone fisiche*, in *Comm. Scialoja e Branca*, sub art. 10, Bologna-Roma, 1988, 628, afferma «la lesione coinvolge essenzialmente la sua sfera spirituale, le sue opinioni morali, ideologiche, religiose, in breve la "verità", quale appare nella vita di relazione e che, in quanto tale, non deve essere consapevolmente alterata dai terzi» e DE CUPIS, *La verità nel diritto*, cit., 223, afferma che la tutela giuridica dell'interesse all'identità personale comporta l'obbligo del rispetto della «verità personale». Ancora DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, IV, Milano, 1982, 399, scrive: «l'identità personale, vale a dire l'essere sé medesimo, coi propri caratteri e le proprie azioni, costituendo la stessa verità (n.d.a. in corsivo nel testo) della persona, non può, in sé e per sé, essere distrutta: ché la verità, proprio per essere la verità, non può essere eliminata».

(21) ZENO ZENCOVICH, «Onore e reputazione», in *Digesto/civ.*, XIII, Torino, 1995, 90 ss.; DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*, *GC*, 1980, I, 965, RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, nota a T. Roma, 7-11-1984, *DII*, 1985, 219 ss.

(22) Così ROPPO, *Un "diritto dei mezzi di comunicazione di massa?"*, *RCDP*, 1983, 75 ss. Svolge analoghe considerazioni in relazione alla nascita del diritto alla riservatezza, AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, 4 ss.

(23) R. MESSINETTI, *Identità e comunicazione. Profili di diritto civile*, Torino, 2007.

(24) Evidenzia il rischio di cadere nei paradossi pirandelliani, FALZEA, *Il diritto all'identità personale: motivi di perplessità*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, 89, il quale afferma: «E se anche fosse possibile, procedendo con forti processi astrattivi, delineare una immagine sociale della persona con qualche grado di oggettiva finitezza, sarebbe poi la molteplicità dei contesti sociali a fare arrestare nella molteplicità ogni itinerario sociale di unificazione». Oggettivizza il discorso DE MARTINI, *Il diritto all'identità personale nell'esperienza operativa*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, 92, che individua il diritto all'identità personale nella «pretesa al rispetto della propria verità, del proprio apparire così come storicamente determinabile

in via oggettiva, sulla base non di un patrimonio ideale (dai difficili contorni) ma di un complesso di fatti e comportamenti pregressi noti socialmente».

DOGLIOTTI, *Diritto all'identità personale, garanzia di rettifica e modi di tutela*, nota a P. Roma, (ord.) 2-6-1980, GC, 1981, 632 ss., afferma che la tutela non può estendersi all'idea che l'individuo ha di se stesso e che occorre «ancorare la tutela dell'identità, di per sé già incerta e fluida, a comportamenti obbiettivi, a fatti storici ed indiscutibili»; SCALISI, *Lesione dell'identità personale e danno non patrimoniale*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, 119-121, interrogandosi sulla questione se l'immagine del soggetto oggetto del diritto all'identità personale sia quella determinata dal soggetto stesso o invece quella determinata dai pubblici poteri, ritiene che né all'una né all'altra si debba fare riferimento, bensì a quella che viene dalla società.

(25) RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, cit., 225.

(26) In questo senso, MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, 9.

(27) Cass., sez. I, 22-6-1985, n. 3769, DII, 1985, 965 ss., con nota di FIGONE.

(28) Cass., sez. I, 22-6-1985, n. 3769, cit.

(29) Ancora Cass., sez. I, 22-6-1985, n. 3769.

(30) In particolare, Cass., sez. I, 22-6-1985, n. 3769, si riferisce «all'interesse a non vedere alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc.». Analogamente Cass. pen., sez. V, 1-2-1993, GP, 1993, II, 686, si riferisce alla «distorzione della effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale».

(31) AUTERI, *Diritto alla paternità dei propri atti e identità personale*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, 99, in senso critico nei confronti del diritto all'identità personale.

(32) Ma su questo punto la giurisprudenza non è uniforme. Ad esempio, secondo T. Roma, 19-9-1984, DII, 1985, 677, con nota di ZENO ZENCOVICH: «il diritto all'identità personale è posto a garanzia della verità e dell'onore della persona ed è lesa solo quando gli addebiti presunti lesivi distorcono la globalità e l'essenzialità dell'identità determinando in altri un giudizio di disvalore».

(33) In questo senso BONESCHI, *Persona, diritti della persona, politica dei diritti della persona*, in *Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi, Padova, 1981, 7.

(34) T. Milano, 7-10-1993, DII, 1994, 791, con nota di SANDRI: «la lesione del diritto all'identità personale non può essere ravvisata in qualsiasi inesatta rappresentazione di vicende comunque collegate ad una determinata persona, ma soltanto in quelle inesatte rappresentazioni della realtà comportanti una distorsione della personalità dell'interessato».

(35) DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., 409.

(36) Conseguentemente l'inesatta identificazione, in un messaggio pubblicitario, della residenza storica della famiglia Buitoni non può ritenersi integrare di per sé violazione del diritto all'identità personale della famiglia stessa e dei suoi componenti, giacché, altrimenti, tale diritto finirebbe per essere assimilato ad una sorta di diritto all'assoluta verità storica di tutte le comunicazioni co-

munque riflettenti fatti relativi ad una persona e, addirittura, ai beni di sua pertinenza. Sul punto, T. Milano, 7-10-1993, DII, 1994, 791.

(37) Con particolare riguardo ai limiti della tutela del diritto all'identità personale si consideri: A. Roma, 6-10-1986, DII, 1987, 214, secondo cui: «non lede l'identità personale dei promotori la previsione di conseguenze negative di un'iniziativa politica in quanto, consistendo nella rappresentazione di eventi ipotetici futuri, essa è insuscettibile di essere verificata nella sua verità o falsità bensì solo, eventualmente, nella sua esattezza o erroneità»; T. Roma, 16-12-2002, GR, 2003, 183, secondo cui: «la tutela dell'identità personale costituisce un limite esterno alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di scienza, ma non può invece fondare la pretesa del soggetto ad un generale riconoscimento di notorietà per fatti dallo stesso compiuti od ai quali ha partecipato».

(38) Fra le più recenti: Cass., sez. I, 7-6-2006, n. 13281, GCM, 2006, 6; Cass., sez. I, 3-1-2008, n. 4, DFP, 2008, 2, 644 e Cass., sez. I, 5-2-2008, n. 2751, GDir, 2008, 9, 36.

(39) C. Cost., 3-2-1994, n. 13, RAvvS, 1994, I, 24.

(40) DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., 404.

(41) T. Roma, 7-11-1984, DII, 1985, 215 ss., con nota di RICCIUTO, in cui si ritiene lesa il diritto all'identità personale dell'On. Pannella, essendogli stata attribuita la dichiarazione mai pronunciata di essere più popolare del Presidente della Repubblica. Diversamente, non riconosce una violazione del diritto quando ci si muova nell'ambito di prospettazioni valutative, T. Roma, 19-9-1984, DII, 1985, 677 ss., con nota critica di ZENO ZENCOVICH. Secondo, infine, P. Torino, 30-5-1979, GC, I, 1980, 965 ss., l'attribuzione ad un candidato alle elezioni di trascorsi ideologici non rispondenti al vero, seppure oggettivamente non disonorevoli, costituisce lesione del suo prestigio e della sua credibilità politica.

(42) Si vedano T. Milano, 11-11-2004, OGL, 2004, I, 831 e T. Milano, 26-4-2000, OGL, 2000, I, 375.

(43) Si vedano T. Monza, 25-10-1983, in RIML, 1984, 1222 e T. Monza, 5-12-1983, DFP, 1984, 169, secondo cui: «ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso, è condizione imprescindibile la necessità di rimediare all'originaria dissociazione tra la struttura biologica di una persona e la sua identità personale, intesa come consapevolezza di appartenere ad un sesso diverso da quello anatomico, mediante un idoneo trattamento medico-chirurgico (...)».

In materia v. PATTI-WILL, *Mutamento di sesso e identità della persona*, Padova, 1986.

#### 4. Fondamento giuridico del diritto all'identità personale.

Il fondamento giuridico del diritto all'identità personale è da rinvenirsi, secondo una parte degli interpreti, nell'art. 2 Cost., inteso come clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana (44) (45). È quanto si legge nella decisione di Cass., sez. I, 22-6-1985, n. 3769, già citata (46), che qualifica la posizione come «di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti».

Diversamente, nella ricostruzione del De Cupis, il fondamento del diritto all'identità personale viene rilevato nell'art. 8 l. 8-2-1948, n. 47, che dispone del diritto di rettifica sulla stampa, nelle disposizioni del codice civile sul nome e sull'immagine, nonché nel diritto alla paternità intellettuale. Questi diritti vengono tuttavia interpretati come manifestazioni di una più vasta tutela del bene dell'identità personale, che non si esaurisce negli aspetti espressamente previsti dalla legge e, per analogia, anche al di fuori dei particolari casi previsti dalla legge, la tutela dell'identità personale assume la forma del diritto soggettivo (47). Oggi si ritiene che l'art. 2 Cost. consenta di ritenere compresi nella garanzia costituzionale valori fondati su norme di diritto positivo, e quindi direttamente o indirettamente tutelati dall'ordinamento (48).

Infine, è opportuno almeno accennare che anche con riferimento all'individuazione del diritto all'identità personale, si è posta la contrapposizione fra teoria monistica e pluralista dei diritti della personalità (49).

(44) Sul dibattito relativo alla natura chiusa o aperta dell'art. 2 Cost., v. DE MARTINI, *op. cit.*, 94 ss. Secondo BARBERA, *sub art. 2*, in *Comm. della Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1975, 102 ss., «la norma in esame deve intendersi come norma di "apertura" solo nei confronti di quelle libertà che siano essenziali per il libero sviluppo della persona umana».

Afferma la natura di clausola generale dell'art. 2 Cost., clausola immediatamente precettiva, di tutela della personalità individuale, che si precisa ed evolve in un continuo processo di "concretizzazione", ZATTI, *Il diritto all'identità e l'"applicazione diretta" dell'art. 2 Cost.*, in *Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi, Padova, 1981, 55.

(45) Sui fondamenti costituzionali del diritto all'identità personale, in senso critico, v. PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in *Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi, Padova, 1981, 36 ss., nonché FOIS, *Questioni sul fondamento costituzionale del diritto alla "identità personale"*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi-Caiazza, Napoli, 1983, 156 ss.

(46) «Tale diritto, mirando a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi, trova il fondamento giuridico-positivo della sua tutela nell'art. 2 Cost. clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana».

(47) DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., 402-403. Per una ricostruzione della genesi del diritto all'identità per-

sonale, che muove dal diritto al nome e dal diritto alla paternità intellettuale v. ancora DE CUPIS, *Bilancio di un'esperienza: diritto all'identità personale*, cit., 191 ss.

(48) MACIOCE, *op. cit.*, 30 ss.

(49) In quest'ultimo senso la decisione di Cass., 22-6-1985, n. 3769 e MACIOCE, *op. cit.*, 22. Una ricostruzione chiara e approfondita della problematica è in GIACOBBE, *op. cit.*, in particolare 7 ss.

V. anche PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003, 139 ss.

Non ritiene che la recente normativa in materia di protezione dei dati personali abbia modificato i termini del problema, RESCIGNO, *Protezione dei dati e diritti della personalità*, cit., 278.

V. inoltre D. MESSINETTI, «Personalità (diritti della)», in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983 e RESCIGNO, «Personalità (diritti della)», in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1991.

### 5. Distinzioni.

Il diritto all'identità personale va distinto — qui in maniera necessariamente sintetica, considerato il campo d'indagine — da altri diritti ad esso limitrofi, quali il diritto di rettifica, il diritto alla riservatezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla reputazione, il diritto all'immagine e il diritto al nome, diritti dai quali, secondo alcune ricostruzioni, ha preso origine e dai quali si è successivamente distinto (50). Il diritto all'identità personale è stato ricondotto al diritto di rettifica, comportando questo una forma di controllo sull'immagine sociale di un soggetto e il diritto, per questi, di fare correggere le pubblicazioni lesive o contrarie a verità; al diritto alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali, comportando questi un controllo del soggetto sulle vicende e sulle informazioni che lo riguardano; al diritto alla reputazione, tutelando questo l'immagine sociale di un soggetto; al diritto al nome inteso come strumento di identificazione di un soggetto e quindi, per traslato, strumento di tutela dell'identità; al diritto all'immagine, intesa in senso lato, come immagine sociale.

(50) Analogo percorso è svolto da ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., 343 ss.

### 6. (Segue). Diritto di rettifica.

Il diritto di rettifica è il diritto, previsto dalla l. 8-2-1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, consistente nel diritto dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, di inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche.

Il diritto all'identità personale è gemmato dal diritto di rettifica, a cui molte ricostruzioni lo hanno ricondotto, e da questo si è distinto (51), per ambito di applicazione (essendo esercitabile in un contesto assai più ampio di quello delineato dalla legge citata), per contenuto (non essendo vincolato all'avvenuta pubblicazione di immagini o all'attribuzione di atti o pensieri o affermazioni ritenuti lesivi della dignità o contrari a verità), per ampiezza dei rimedi (52).

(51) Su questo percorso v. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, cit.  
 (52) Sulla lesione del diritto all'identità personale a mezzo stampa e sul conseguente rimedio della rettifica si vedano nel merito: P. Roma, 2-6-1980, *FI*, 1980, I, 2046; T. Roma, 10-3-1982, *GI*, 1983, I, 2, 190; P. Roma, 12-11-1982, *DFP*, 1983, 153; P. Verona, 21-12-1982, *DFP*, 1983, 185, secondo cui: «(...) nell'ipotesi di lesione effettuata, a mezzo della stampa, del diritto all'identità personale, l'obbligo di rettifica si estende anche al titolo, contenente la notizia non vera, sicché il titolo rettificato deve apparire come una dichiarazione oggettivamente idonea a ristabilire, con lo stesso rilievo e con la stessa forza di richiamo, la verità dei fatti, senza tuttavia che il richiedente la rettifica possa pretendere di inserire nel titolo rettificato commenti, opinioni o slogan propagandistici, atteso che la formulazione del titolo, fermo restando l'obbligo di rettifica, rimane pur sempre rimessa al potere del direttore responsabile»; T. Roma, 15-11-1983, *FI*, 1985, I, 281; P. Roma, 7-1-1984, *RDC*, 1985, 224; T. Roma, 27-3-1984, *GC*, 1985, I, 529; P. Varese, 27-1-1986, *DII*, 1986, 553; A. Roma, 20-5-1987, *GC*, 1988, I, 1590; T. Roma, 19-6-1986, *DII*, 1988, 439; P. Roma, 21-1-1989, *DII*, 1989, 513; P. Roma, 29-4-1991, *DII*, 1991, 889, secondo cui: «nel verificare la sussistenza dell'obbligo di rettifica è escluso che il sindacato del giudice si estenda alla verità dei fatti pubblicati, essendo sufficiente che gli stessi siano considerati "contrari a verità" dal soggetto al quale sono attribuiti o, comunque, lesivi della sua dignità. La "ratio" della norma non è infatti quella dell'accertamento della verità oggettiva ma di consentire a chi si ritenga leso nella sua dignità o a chi si veda attribuiti fatti che non ritenga veritieri di far conoscere la propria versione dei fatti stessi: di attribuire quindi al soggetto che si trovi in tale situazione una sorta di diritto al contraddittorio, strumentale rispetto alla tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli all'identità personale, all'onore e alla reputazione». Così T. Roma, 28-2-2001, *DII*, 2001, 464; T. Torino, 14-3-1995, *Soc*, 1995, 1601; più rare sul tema le pronunce di legittimità, fra cui: Cass., sez. I, 22-6-1985, n. 3769, *GC*, 1985, I, 3049 e più di recente, Cass., sez. III, 24-4-2008, n. 10690, *DeG*, 2008, secondo cui: «la rettifica può essere considerato un rimedio completo per chi è stato leso nella sua immagine sociale dalla pubblicazione di un articolo, pur non essendo stato offeso nel suo onore e nella sua reputazione. Il bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato e l'interesse della persona a non essere lesa nella sua identità personale è realizzato infatti dall'art. 8, comma 1, l. sulla stampa, col riconoscere il diritto alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai "soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pen-

sieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità", sulla base del loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che la lesione della dignità effettivamente vi sia stata».

#### 7. (Segue). *Diritto alla riservatezza.*

Il diritto alla riservatezza è il diritto, di creazione giurisprudenziale, consistente nell'escludere altri dalla conoscenza di vicende strettamente personali e familiari. A differenza del diritto alla protezione dei dati personali, è un diritto a contenuto negativo, quello di non fare conoscere e di mantenere riservate alcune informazioni, piuttosto che a contenuto positivo, quello cioè di esercitare un controllo sulle medesime. Inoltre, a differenza del diritto alla protezione dei dati personali, non ha ad oggetto le informazioni, di qualunque natura esse siano, ma soltanto le vicende riservate.

Il diritto alla riservatezza viene generalmente ricondotto al famoso articolo di Warren e Brandeis sul "*right to be let alone*" (53) inteso come riconoscimento della inviolabilità della sfera personale e della propria vita privata. Ma da autorevole parte della dottrina viene ricondotto alla dottrina tedesca (54).

In Italia, il diritto alla riservatezza è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione nel 1975 (55), mentre la stessa Corte con la sent. n. 4487/1956 aveva negato tale diritto.

Con la pronuncia del 1975, la Corte individua il fondamento del diritto alla riservatezza nelle norme ordinarie e costituzionali che tutelano aspetti peculiari della persona nonché nelle disposizioni, rinvenibili in leggi speciali, che richiamano espressamente la vita privata della persona (56).

Il diritto alla riservatezza è riconosciuto a livello internazionale (57) dalla Convenzione di Strasburgo (58) e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Diversamente dal diritto all'identità personale, che è — in sintesi — il diritto a non vedere travisata la propria immagine sociale e quindi a fare conoscere correttamente, il diritto alla riservatezza è il diritto ad escludere dalla conoscenza.

(53) WARREN-BRANDEIS, *The right to privacy*, 15-12-1980, 4 *Harvard Law Review* 193-220 ripubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali.

(54) Cfr. per tutti BUSNELLI, *Nota introduttiva al commento della l. 31.12.1996, n. 675 - Spunti per un inquadramento sistematico*, in *Tutela della privacy-Commentario*, a cura di Bianca-Busnelli-Bellelli-Luiso-Navaretta-Pattivecchi, Padova, 1999, 228 ss. Per un inquadramento si-

stematico del diritto alla riservatezza si rinvia ad AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, cit. e RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 209 ss.

(55) Cass., sez. I, 27-5-1975, n. 2129, *MGI*, 1975, 594.

(56) Si legge nella motivazione della sentenza: «il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti». Successivamente, con la sentenza 9-6-1998, n. 5658, la Corte di Cassazione ha sottolineato che le vicende oggetto della riservatezza si riferiscono ad una «certa sfera della vita individuale e familiare, all'ilegale intimità personale in certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte quelle vicende cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono in un domicilio ideale, non materialmente legato alle mura domestiche».

(57) A livello universale, l'art. 12 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, ripreso in termini quasi identici dall'art. 17 del *Patto sui diritti civili e politici* del 1966, sancisce che «nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione».

(58) *Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale*, Strasburgo, 28-1-1981.

## 8. (Segue). *Diritto alla protezione dei dati personali.*

Il diritto alla protezione dei dati personali è stato sancito dal d.lg. 30-6-2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art. 1, che recita: «chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano». Il diritto alla protezione dei dati personali consiste nel diritto del soggetto di esercitare un controllo, anche attivo, sui dati che lo riguardano, che si estende dall'accesso alla rettifica.

Con la norma in esame si afferma espressamente, quindi, nel nostro ordinamento giuridico, l'esistenza di un diritto alla protezione dei dati personali, distinto da quello alla riservatezza già da tempo riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano. Pur senza una dichiarazione espressa, in realtà, il diritto alla protezione dei dati personali era stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano fin dal 1996, con la l. 31-12-1996, n. 675, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Tale diritto è altresì riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al-

l'art. 8, infatti, fra i diritti di libertà, si afferma il diritto alla protezione dati personali, e precisamente che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

Giova ricordare che la definizione di dato personale è amplissima: costituisce dato personale «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale». Il dato personale è, quindi, qualunque informazione riferibile a qualunque soggetto, anche se costituita da suoni o immagini.

Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione del Codice i dati anonimi. È definito dato anonimo «il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile» (59).

Considerata l'ampia definizione di dato personale, il diritto alla protezione dei dati personali è il diritto di un soggetto di controllare l'insieme delle informazioni che a questi si riferiscono e che costituiscono il suo riflesso e che delineano il suo essere nella società dell'informazione (60).

Il diritto alla protezione dei dati personali è anche noto come «information privacy», «informational privacy», «data privacy», tutte espressioni nelle quali si evidenzia che l'oggetto del diritto è l'informazione o il dato, benché a rigore dato e informazione siano termini non coincidenti.

Il diritto alla protezione dei dati personali deve essere considerato distinto dalla libertà negativa di non subire interferenze nella propria vita privata, divenendo la libertà positiva di esercitare un controllo sul flusso delle proprie informazioni. Per questa ragione è frequente il riferimento all'autodeterminazione informativa, intesa come scelta del soggetto di autodefinirsi e determinarsi (61).

Il diritto alla protezione dei dati personali a differenza del diritto all'identità personale, è un diritto al controllo sui dati, non sull'immagine sociale, ed è un controllo in positivo, come declinato dalla disposizione dell'art. 7 del Codice sui diritti dell'interessato, e non in senso negativo.

(59) Sull'anonimato si rinvia a FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in *Tratt. Galgano*, XLVIII, Padova, 2008, con ampia bibliografia.

(60) Così RODOTÀ, allora Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sulla nozione di

“corpo elettronico”, nella *Relazione 2002 sull'attività dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali*, 20-5-2003; Id., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995 e Id., *Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela*, RCDP, 2000, 571-604.

(61) Sulla relazione fra diritto alla protezione dei dati personali e diritto all'identità personale v. MELCHIONNA, *I principi generali*, in *Il diritto alla protezione dei dati personali*, a cura di Acciai, Rimini, 2004, 34, la quale ritiene che il rispetto dell'identità personale costituisca «uno degli strumenti posti a difesa del diritto all'autodeterminazione informativa e, quindi, del diritto di controllare la veridicità temporale dei propri dati personali, in quanto riflesso dinamico della proiezione sociale di se stessi effettuata tramite un trattamento» e BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997, 103 ss.

### 9. (Segue). *Diritto alla reputazione.*

I civilisti non si sono occupati (62), se non marginalmente, del diritto alla reputazione (63), diritto la cui lesione ha goduto di tutela essenzialmente in sede penale, realizzando la lesione dell'onore, il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. e quella della reputazione, il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. L'onore è la considerazione che un soggetto ha di sé e si esaurisce nella sfera psichica del titolare, mentre la reputazione ha ad oggetto la rappresentazione della personalità del titolare nella sfera psichica di una generalità di soggetti (64).

Ciò anche in considerazione dei meccanismi processuali risarcitori invasi fino a poco tempo fa: oggi, invece, la protezione civile del diritto all'onore ha acquistato preminenza rispetto alla protezione penale, anche nei casi di diffamazione a mezzo stampa (65). È stata soprattutto la giurisprudenza ad elaborare, quindi, la distinzione fra il diritto alla reputazione e il diritto all'identità personale (66).

La differenza fra il diritto alla reputazione e il diritto all'identità personale sta in ciò: che il primo rappresenta la stima di cui un soggetto gode, implicando un giudizio da parte di altri soggetti; il secondo, invece, rappresenta, la proiezione sociale del soggetto; nel primo caso si lede il “valore” della persona, come si è affermato nella società, nel secondo «la verità individuale» (67) (68).

(62) Fa eccezione la monografia di ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit.

(63) Così anche RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, cit., 224, nt. 19.

(64) Così ZENO ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, 98.

(65) Così GALGANO, *Trattato di diritto civile*, I, Padova, 2009, 155.

(66) Come nel caso Pannella, deciso da T. Roma, 7-11-1984, sopra cit.

(67) Sono parole di RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, cit., 225. Ma v. anche ZENO ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, 362 ss.

(68) Sul rapporto tra lesione del diritto all'identità personale e reato di diffamazione, si considerino: Cass. pen., sez. V, 1-2-1993, *GP*, 1993, II, 686, secondo cui: «deve ravvisarsi l'illecito civile per lesione del diritto alla identità personale quando vi sia distorsione della effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale. Deve, invece, ritenersi la sussistenza del delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga mediante offesa della reputazione»; più numerose le decisioni di merito: T. Venezia, 30-4-2005, *GM*, 2005, 12, 263, che ha ravvisato il reato di diffamazione, ma non la lesione dell'identità personale, nell'accusa rivolta a giornalisti di una rete Rai di essere piuttosto dei “soviet” che dei giornalisti; T. Roma, 28-2-2001, *DII*, 2001, 464, secondo cui «costituisce lesione del diritto all'identità personale di un ordine rappresentativo della categoria professionale dei commercialisti, ma non della reputazione dello stesso, l'attribuzione, operata da mezzi di comunicazione di massa, della qualifica di commercialista a persona, notoriamente non iscritta all'albo dei dottori commercialisti, implicata in gravi fatti di corruzione»; T. Roma, 26-6-1993, *DII*, 1993, 985, secondo cui «nell'ambito dell'attività di satira, deve reputarsi lesiva della reputazione, ma non anche dell'identità personale, di un partito politico — titolare di diritti della personalità — la trasmissione satirica nella quale siano contenute affermazioni denigratorie del partito stesso, non direttamente collegate con la situazione oggetto di satira»; T. Roma, 10-2-1993, *FI*, 1994, I, 1237, secondo cui: «va prospettata non già la lesione del diritto all'identità personale, bensì del diritto alla reputazione qualora venga in considerazione il giudizio che altri daranno della propria persona a seguito della divulgazione di una certa raffigurazione, sì che risulti compromesso anche, e soprattutto, il valore della persona stessa»; al contrario, sembrano non distinguere tra lesione della reputazione e lesione dell'identità personale: T. Roma, 23-5-1988, *DII*, 1989, 919 e T. Milano, 16-2-1995, *DII*, 1995, 649, secondo cui: «difetta la lesione della reputazione o dell'identità personale in un romanzo intimista e onirico nel quale la eventuale riconoscibilità di taluno dei personaggi sussista solo in una cerchia ristretta di conoscenti».

### 10. (Segue). *Diritto al nome.*

Il diritto al nome, consiste, com'è noto, nel diritto all'uso del proprio nome, protetto dall'azione di reclamo e nel diritto all'uso esclusivo del proprio nome, protetto dall'azione di usurpazione.

Il nome esplica nell'ordinamento giuridico italiano una duplice funzione: una funzione pubblicitica e identificativa del soggetto nella realtà sociale, e una privatistica, di esplicazione della sua personalità (69).

Il nome è uno strumento per identificare un soggetto e il patrimonio di caratteri che costituisce la sua identità sociale, fino a diventare “autonomo



segno distintivo della sua identità personale”, ma pur sempre in un rapporto di strumentalità, come affermato nella decisione della Corte costituzionale 3-2-1994, n. 13 (70). Sul diritto al nome, positivamente riconosciuto, alcuni autori hanno fondato un'interpretazione estensiva, volta a comprendere anche la persona che il nome identifica e cioè il bene dell'identità, negando quindi un'autonomia di quest'ultimo (71).

(69) Sul diritto al nome si rinvia a RICCI, *Il diritto al nome*, in *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, a cura di Finocchiaro, cit., 77 ss., con ampia bibliografia.

(70) C. Cost., 3-2-1994, *RAVVS*, 1994, I, 24.

(71) In questo senso AUTERI, *op. cit.*, 100, il quale era critico nei confronti dell'individuazione di un autonomo diritto all'identità personale.

#### 11. (Segue). *Diritto all'immagine.*

Il diritto all'immagine consiste nel diritto di un soggetto di vietare l'utilizzo abusivo della propria immagine.

I fondamenti normativi del diritto all'immagine sono costituiti nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto di autore, l. 22-4-1941, n. 633.

L'art. 10 c.c. sull'abuso dell'immagine altrui così dispone: «qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni». Oggetto del diritto è il ritratto, definizione comprensiva dell'opera dell'arte figurativa o della fotografia (e dei fotogrammi), dove appaiono, riconoscibili, le sembianze di una persona determinata (72). Non sono da considerarsi ritratto, il ritratto letterale o parlato, in cui qualcuno descrive per iscritto o a voce le sembianze di un terzo, né la cosiddetta maschera scenica, in base alla quale un attore rappresenta in scena una persona determinata (73). Discusso è se sia da considerarsi immagine la voce (74).

Si ritiene che il diritto all'immagine abbia ad oggetto l'immagine fisica, cosicché è essenziale perché vi sia ritratto, la riconoscibilità delle fattezze. Secondo autorevole dottrina non costituisce, invece, ritratto il richiamo ad un particolare atteggiamento o abbigliamento (75). La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto costituisca violazione del

diritto all'immagine l'utilizzazione non autorizzata in una campagna pubblicitaria di oggetti usati da un personaggio per caratterizzare la sua personalità (76).

Quindi il diritto all'immagine non trova applicazione a tutela della denominazione sociale e dell'immagine aziendale, poiché attiene solamente all'immagine (visiva) della persona fisica (77).

Parte della dottrina è per un concetto lato di immagine che coincide con l'identificabilità e dunque comprende il look, lo stile, lo slogan, la voce, nonostante la giurisprudenza al riguardo sia problematica (78).

Parte della dottrina e della giurisprudenza hanno fondato la tutela dell'identità personale sul diritto all'immagine, traslando la tutela dall'immagine fisica a quella sociale (79).

(72) VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, 8.

(73) VERCELLONE, *op. cit.*, 8-9.

(74) T. Milano, 10-2-1966, *GC*, 1966, I, 810, *contra* RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., 169.

(75) VERCELLONE, *op. cit.*, 17.

(76) P. Roma, 18-4-1984, *GI*, 1985, I, 2, 544.

(77) Cass., sez. I, 21-10-1988, n. 5716, *FI*, 1989, I, 764.

(78) RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., 169.

(79) Cass., 22-6-1985, n. 3769, *DII*, 1985, 965, con nota di FIGONE.

#### 12. *Il diritto all'identità personale delle persone giuridiche.*

La configurabilità del diritto all'identità personale in capo alle persone giuridiche non ha sollevato particolari problemi nelle prime decisioni giurisprudenziali (80) e nell'analisi della prima dottrina (81), che piuttosto si è soffermata sulla tutelabilità dell'identità personale dei soggetti giuridici (82). Tuttavia è stato correttamente evidenziato che, mentre la tutela dell'onore e della reputazione delle persone giuridiche non sollevano ragioni di dubbio, invece la tutela dell'identità personale può sollevare dubbi (83) o incontrare dei limiti (84) che emergono dallo scopo sociale dell'ente; da qui la necessità di distinguere quantomeno fra enti lucrativi e non lucrativi (85) (86). In particolare, si osserva che nel caso degli enti, il fondamento costituzionale del diritto all'identità personale non potrebbe ravvisarsi nell'art. 2 Cost., ancorandolo la norma citata al libero sviluppo della persona umana (87).

Diverse sentenze hanno affermato la sostanziale assimilabilità alle persone fisiche delle persone giuridiche sotto il profilo del riconoscimento di

un diritto all'identità personale, evidenziando come vi sia «identità di protezione, rispetto alla persona fisica, del modo complessivo di essere dell'ente collettivo quale centro d'imputazione di situazioni giuridiche e quindi del correlato interesse di questo a non vedere compromessa la propria identità dalla affermazione o dalla attribuzione di fatti o comportamenti non corrispondenti al vero pur se di per sé non disdicevoli. È tutelato il diritto all'identità personale nel suo complesso, come momento di sintesi di tutti i segni distintivi che concorrono a formarla, contro turbative in qualsiasi modo incidenti sul diritto a vedere rispettata la propria immagine di partecipante alla vita associata, con bagaglio di esperienze, convinzioni ideologiche e morali, modalità di condotte che appunto differenziano e al tempo stesso qualificano il soggetto e/o gruppo nella generalità dei rapporti sociali» (88).

La giurisprudenza di merito, nelle diverse pronunce in cui ha affermato l'esistenza di un diritto all'identità personale in capo agli enti collettivi, ha delineato questo diritto con riferimento a casi particolari: peculiare è, fra gli altri, il caso delle Contrade di Siena, a cui favore è stata riconosciuta la lesione del diritto all'identità personale avendo un giornale pubblicato un inserto pubblicitario in cui all'alfiere era sostituito un modello con gli abiti pubblicizzati (89). Ed ancora, con riferimento ai partiti politici è stata ravvisata la lesione dell'identità politica nel comportamento che induce ad attribuire ad un'entità politica ciò che non corrisponde alla linea politica elettorale (90).

(80) La decisione di Cass., 22-6-1985, n. 3769, cit., sul caso Veronesi anche in questo caso costituisce un punto di riferimento: benché con un obiter dictum riconosce il diritto all'identità dell'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori.

(81) BAVETTA, «Identità (diritto alla)», in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, 953 ss.

(82) A. FUSARO, *I diritti della personalità dei soggetti collettivi*, Padova, 2002.

(83) Così ZENO ZENCOVICH, *La "comunione" di dati personali. Un contributo al sistema dei diritti della personalità*, cit., 19 ss.

(84) In questo senso, effettua una lettura problematica del diritto all'identità personale nel caso di persone giuridiche, ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Schlesinger*, I, Milano, 2004, in particolare 420 ss.

(85) ZENO ZENCOVICH, «Personalità (diritti della)», in *Digesto/civ.*, XIII, Torino, 1995, 440.

(86) Una sintetica ricostruzione storica dell'evoluzione del pensiero in materia in PINO, *Sul diritto all'identità*

*personale degli enti collettivi*, *DII*, 2001, 470 ss., nota a T. Roma, 28-2-2001.

(87) Così ancora ZOPPINI, *op. ult. cit.*, 423, il quale pertanto ritiene che il diritto all'identità personale degli enti finisca con il coincidere con il diritto all'onore e alla reputazione.

(88) T. Milano, 9-11-1992, *RDI*, 1993, II, 45, con nota di GUGLIELMETTI. Dello stesso avviso: P. Verona, 21-12-1982, *DFP*, 1983, 185 e T. Milano, 9-11-1992, *RDI*, 1993, II, 45, in cui, con riferimento al diritto all'identità personale degli enti collettivi, è affermato: «è tutelato il diritto all'identità personale nel suo complesso, come momento di sintesi di tutti i segni distintivi che concorrono a formarla, contro turbative in qualsiasi modo incidenti sul diritto a vedere rispettata la propria immagine di partecipante alla vita associata, con bagaglio di esperienze, convinzioni ideologiche e morali, modalità di condotte che appunto differenziano e al tempo stesso qualificano il soggetto e/o gruppo nella generalità dei rapporti sociali». Interessante è altresì la tesi affermata da T. Roma, 22-3-1994, *Gius.*, 1995, 956, secondo cui «la tutela dell'identità personale di un'associazione non riconosciuta, quale un partito politico, si estende anche ai simboli ed alle denominazioni del partito». Per la configurazione del diritto all'identità personale attraverso il diritto al nome anche in capo agli enti, si veda: A. FUSARO, *op. cit.*, 139 ss.

(89) Ancora T. Milano, 9-11-1992, *GI*, 1993, I, 2, 747 ss.; in dottrina, A. FUSARO, *op. cit.*, 139.

(90) P. Roma, 7-5-1974, *FI*, 1974, I, 3227. Sempre con riferimento ai partiti politici si considerino: P. Torino, 30-5-1979, *GC*, 1980, I, 965 ss. e T. Roma, 10-3-1982, *GC*, 1982, I, 2817 ss.

### 13. L'identità nel tempo.

La reputazione è il giudizio degli altri su un soggetto, i dati personali sono le informazioni su un soggetto, l'identità personale la proiezione sociale della sua personalità, il nome l'identità anagrafica, la riservatezza ciò che è oggetto di esclusione dalla conoscenza altrui. Tutti questi diversi elementi contribuiscono a formare l'immagine sociale di un soggetto. Non è ovviamente necessario che l'immagine risultante sia una, né che si addivenga a una qualche forma di coerenza interna. Tuttavia nel prisma che compone l'identità di un soggetto, questi elementi costituiscono fonti di altrettante sfaccettature (91).

Una persona è qualificata dal suo nome, dall'immagine che di essa hanno gli altri, dal giudizio degli altri, dalle informazioni che la riguardano. La distinzione fra i singoli elementi non è agevole e tutti gli elementi concorrono a formare il discorso sull'identità.

Non è netta, aldilà delle apparenze, la demarcazione fra elementi oggettivi (fatti) e elementi soggettivi (opinioni) che compongono l'identità. Mentre appare evidente che il nome costituisce un elemento di carattere oggettivo e il giudizio altrui un elemento di carattere soggettivo, i dati

personali presentano una duplice natura: può trattarsi, infatti, di informazioni di carattere oggettivo, così come di opinioni. La proiezione sociale dell'immagine di un soggetto è mediata dalla necessaria oggettivazione e quindi è frutto di un processo ricostruttivo che muove dai fatti e dalle opinioni per approdare ad una sintesi oggettivata. In questo senso, l'identità vive nella relazione (92). Da cui lo stretto e riconosciuto collegamento fra il sorgere del diritto all'identità personale e la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa.

Si è ciò che si è per se stessi, per qualcuno, per il pubblico, per la società e lo sguardo di chi osserva modifica l'identità. Fatti salvi, dunque, alcuni elementi per loro natura oggettivi, l'identità è sintesi, mediazione.

Sugli elementi che compongono l'identità, la persona cui si riferiscono esercita le forme di controllo offerte dai diritti già passati in rassegna.

Ma se l'identità è sintesi dei tanti elementi di natura diversa che la compongono, essa non è certo una sintesi statica. Il tempo gioca un ruolo essenziale: la persona è ciò che è in un determinato momento storico e l'identità muta col tempo. Diventano essenziali la contestualizzazione e la storizzazione. Eventi occorsi in una certa epoca possono non corrispondere più alla personalità di un soggetto in un diverso momento storico (93). Sul terreno di questo conflitto, fra la verità della storia e l'identità attuale, nasce il diritto all'oblio. Con il diritto all'oblio (94) si fa riferimento al diritto di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all'accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo.

Il diritto all'oblio è relativo a vicende che hanno costituito fatti di cronaca o comunque in relazione alle quali la pubblicizzazione, cioè la fuoriuscita dalla sfera della riservatezza degli interessati, era da considerarsi lecita. Il problema è «se la persona o le vicende legittimamente pubblicizzate possano sempre costituire oggetto di nuova pubblicizzazione o se, invece, il trascorrere del tempo e il mutamento delle situazioni non la rendono illecita» (95). Il diritto all'oblio appartiene «alle ragioni e "alle regioni" del diritto alla riservatezza» (96).

Il tempo gioca un ruolo importante anche qualora non si tratti di eventi di cronaca, ma di eventi in relazione ai quali un periodo significativo sia ormai trascorso e manchino elementi di conte-

stualizzazione. In questi casi, la giurisprudenza ha ravvisato la violazione del diritto all'identità personale.

Così la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che costituisce violazione del diritto all'identità personale la trasposizione in cineromano di una pellicola cinematografica ritraente l'artista in situazioni di contenuto licenzioso, priva delle necessarie precisazioni atte a collocare esattamente nel tempo passato la prestazione resa dalla medesima, dopo che questa, col passare degli anni, avendo cambiato totalmente genere di attività artistica, abbia assunto presso l'opinione pubblica una diversa immagine sociale e artistica; ciò a prescindere dall'impossibilità di configurare una lesione del diritto all'immagine, all'onore, alla reputazione del soggetto ritratto (97).

Come il diritto all'identità personale, così il diritto all'oblio, che da quello è gemmato, è figlio della comunicazione. Il diritto all'identità personale è il diritto ad esercitare una forma di controllo sulla propria immagine sociale, che può giungere fino a pretendere che alcuni eventi siano dimenticati. Ma nato dalla cronaca, vive una nuova vita su Internet. Infatti, la ripubblicazione non è più necessaria, dal momento che, per la sua stessa struttura, difficilmente la rete dimentica. Non è, infatti, diffusa la pratica di cancellare da siti Internet i dati, né tale operazione di cancellazione risulta facilmente effettuabile. I dati sono replicati in altri siti e nelle cache, per renderli più facilmente fruibili nel momento della richiesta. Quindi, normalmente i dati pubblicati in rete sono poi successivamente rintracciabili e raramente cancellati. Un'attività di cancellazione non è comunemente praticata e risulta tecnicamente difficoltosa.

Si costituisce quindi un archivio storico di dimensioni globali, nel quale tuttavia sono del tutto assenti i criteri essenziali dell'archiviazione, relativi alla qualità dell'informazione, alla contestualizzazione della stessa nell'ambito di un processo, nonché alla costituzione di relazioni fra le informazioni (metadati).

Sulla rete le informazioni sono tutte al medesimo livello, appiattite, e prive di contestualizzazione. Il pagerank indica quanto una pagina è letta, non a quali informazioni essa debba essere correlata, né fornisce alcun altro elemento di contestualizzazione.

Centrale nella costruzione del diritto all'identità personale e del diritto all'oblio è invece la con-

testualizzazione, cioè il collegare le vicende in un quadro completo degli elementi essenziali.

Manca l'attribuzione di una valutazione, di un peso relativo, dell'informazione pubblicata e un'indicazione proporzionata ad altre informazioni pubblicate. Manca anche l'indicazione di informazioni che possano completare o addirittura radicalmente modificare il quadro prospettato (si pensi, ad esempio, ad una sentenza modificata nel grado successivo del giudizio).

Su Internet cambia non solo la quantità ma la natura della comunicazione (98): le informazioni non solo sono moltissime, ma sono facilmente reperibili, sovente prive di contestualizzazione e spesso prive di fonte che consenta di attribuire ad esse un peso. Sono, per così dire, appiattite. Mentre la fonte dell'informazione può di per sé conferire un peso all'informazione stessa (si pensi alla testata giornalistica più o meno affidabile), ciò, allo stato attuale, non sempre accade con riguardo ai siti Internet e certamente non accade quando la ricerca è effettuata mediante motori di ricerca.

Recentemente, anche il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di intervenire in materia, con riferimento alla pubblicazione on line degli archivi storici dei giornali (99) e ha ritenuto legittima la messa a disposizione per la consultazione dei dati personali on line attraverso il sito dell'editore precisando tuttavia che la pagina web che contiene i dati personali deve essere sottratta all'indicizzazione dei motori di ricerca esterni.

La soluzione del problema, allo stato attuale, incontra anche dei limiti di natura tecnologica che rendono ancora incerta l'effettività del provvedimento.

Il diritto al controllo, che costituisce il cuore stesso del diritto all'identità personale, del diritto all'oblio, del diritto alla protezione dei dati personali, si infrange, al momento, sulla tecnica.

(91) Ritiene che si dissolvano i confini tra le singole situazioni soggettive e si definisca un generale potere di controllo sulla circolazione commerciale dell'identità, RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., 164.

(92) Così anche GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, Q, 1988, 313.

(93) Cass., 9-4-1998, n. 3679, DR, 1998, 883, con nota di LO SURDO. Si legge nella motivazione della sentenza: «il diritto all'oblio è da intendersi quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata».

(94) In dottrina, sul diritto all'oblio si vedano: AA.VV., *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, a cura di Gabrielli, Napoli, 1999; AULETTA, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi-Caiazza, Napoli, 1983, 127 ss.; FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, RDC, 1990, 801 ss.; MORELLI, «Oblio (diritto all'oblio)», in *Enc. dir., Agg.*, VI, Milano, 2002; da ultimo, MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; in giurisprudenza fra le pronunce che si sono occupate più specificamente del diritto all'oblio si segnalano: Cass., 18-10-1984, n. 5259, GI, 1985, 762; Cass., 9-4-1998, n. 3679, FI, 1998, 123 e nel merito T. Roma, 15-5-1995, DII, 1996, 427; T. Roma 27-11-1996, GC, 1997, 1979 ss. e T. Roma, (orrd.) 20/21/27-11-1996, DA, 1997, 372 ss.

(95) AULETTA, *op. ult. cit.*, 129.

(96) FERRI, *op. ult. cit.*, 808.

(97) P. Roma, 10-2-1988, TR, 1988, 148 ss., con nota di C. ACCIAI e F. ACCIAI.

(98) ZENO ZENCOVICH, *Comunicazione, reputazione, sanzione*, DII, 2007, in particolare 266.

(99) Autorità Garante per la protezione dei dati personali: decisioni 11-12-2008 [doc. web n. 1583162], 11-12-2008 [doc. web n. 1582866], e 19-12-2008 [doc. web n. 1583152]. Sul diritto all'oblio si veda anche il *Rapporto e Linee-Guida in materia di privacy nei servizi di social network - Memorandum di Roma*, adottato dall'International Working Group on data protection in telecommunications, 3/4-3-2008, <http://www.garanteprivacy.it> - doc. web n. 1567124.

#### 14. L'identità collettiva.

L'identità è concetto che nasce individuale, che sia riferito a persone fisiche, a persone giuridiche o ad enti. L'identità può anche essere collettiva, cioè riferita a soggetti collettivi, quali gruppi, popoli, tribù, sia nella tradizionale definizione antropologica, che con riferimento alle nuove modalità di aggregazione presenti sul web.

Mentre l'identità collettiva è concetto certamente non nuovo negli studi sociologici e antropologici (100), lo sforzo di definizione della sua tutela giuridica è piuttosto recente (101).

In campo giuridico, la problematica di tutela dell'identità collettiva è emersa, in particolare, con riferimento alla tutela di forme di autorialità collettiva. Si tratta di forme di autorialità nelle quali l'autore è costituito da una collettività di soggetti, a volte anonimi oppure sconosciuti, che finiscono talora con il perdere la propria individualità. Si pensi, ad esempio a Wikipedia, frutto del lavoro di una collettività di autori anonimi o alle forme di comunicazione, condivisione delle informazioni e creazione, tipiche dei social network. Cosicché quest'epoca finisce per avvicinarci ad altre forme di autorialità già proprie di epoche e culture diverse (102).

Con particolare evidenza il problema si è posto con riferimento al folklore, il quale ha ricevuto una significativa attenzione anche da parte degli organismi internazionali, quali Ompi (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) e Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura). In particolare, l'Unesco nel 1982 ha adottato il modello per la definizione di legislazioni nazionali e strumenti volti alla protezione del folklore in cui le espressioni del folklore sono definite come produzioni caratteristiche che riflettono il patrimonio artistico tradizionale, patrimonio sviluppato e mantenuto da una comunità di uno Stato o da individui che riflettono le aspettative artistiche tradizionali della comunità medesima. È invece del 1989 la Raccomandazione dell'Unesco per la Tutela della cultura tradizionale e del folklore che detta una serie di linee guida per la conservazione, tutela e preservazione di questo patrimonio di cultura tradizionale (103).

Analogamente, il problema si è posto anche con riguardo alla tutela dell'arte tribale.

Uno dei problemi rilevati nella tutela del diritto d'autore dei soggetti collettivi (104) è quello dell'assenza di uno specifico individuo quale autore, cosicché l'art. 15.4 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9-9-1886 prevede che «per le opere non pubblicate di cui è ignota l'identità dell'autore, il quale può tuttavia presumersi come appartenente ad un paese dell'Unione, è riservata alla legislazione di questo paese la facoltà di designare l'autorità competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne e farne valere i diritti nei paesi dell'Unione».

Anche con riguardo al diritto all'identità personale, si può svolgere analogo percorso e verificare se la base di caratteri comuni e distintivi di una comunità goda di una tutela giuridica, e in particolare se goda del diritto a non vedere travisata la propria immagine sociale. Le difficoltà del discorso, che in parte riprende quello sulla tutela dell'identità degli enti, stanno anche nella preliminare necessaria individuazione dei caratteri distintivi della comunità, in particolare con riguardo alle nuove forme di aggregazione nel mondo digitale.

(100) H. JENKINS, *Convergence culture*, New York University Press, New York, 2006; ID., *Fans, Bloggers, and gamers. Exploring participatory culture*, New York University Press, New York, 2006; PIERRE LÉVY, *L'intelligence*

*collective. Pour une anthropologie du cyberspace*, La Découverte, Paris, 1994.

(101) Fra gli studi più recenti sulle problematiche di carattere pubblicistico che il tema solleva, v. CUCCIA, *Libertà di espressione e identità collettive*, Torino, 2007.

(102) Fondamentale il saggio di FOUCAULT, *What Is an Author?*, in *Textual Strategies. Perspectives in Post-Structuralist Criticism*, a cura di Harari, Methual & Co., 1980, 141. La nascita dell'authorship è illustrata da IZZO, *Alle radici della diversità tra copyright e diritto d'autore*, in *I diritti sulle opere digitali: copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, a cura di Pascuzzi-Caso, Padova, 2002, 67 ss.

(103) Un quadro riassuntivo di questa e delle altre iniziative condotte dall'Unesco è in STABILE-CAVAGNA DI GUALDANA-SACCO, *La tutela giuridica del folklore e del patrimonio culturale immateriale*, *DInd*, 3, 2007, 289 ss.

(104) Fra i contributi più recenti sul tema v., MANSANI, *La tutela delle espressioni di folklore*, *AIDA*, 2005, 335 ss.; RAGONESI, *La tutela giuridica del folklore ed il diritto d'autore*, *DA*, 2, 2009, 262 ss. e STABILE-CAVAGNA DI GUALDANA-SACCO, *op. cit.*

### 15. Le identità digitali.

La diffusione di Internet non ha solo un impatto sulle modalità di fruizione e di impedimento alla fruizione (cioè all'oblio) dell'informazione, ma anche sulla moltiplicazione delle identità.

Se l'identità oggi è frammentata (105), e se assumiamo ruoli molteplici nei molteplici contesti, la frammentarietà è amplificata dalle molteplici forme di comunicazione offerte dalla rete. La medesima identità è comunicata in molteplici discorsi, nei social network, nei blog, nei siti. E oltre a ciò, Internet offre un potente strumento perché si assumano identità diverse, nei diversi contesti: è più facile assumere diverse identità digitali, nei social network, nei giochi di ruolo, su Second Life, ecc. Impersonare qualcun'altro o potenziare aspetti della propria identità è estremamente agevole.

I personaggi, le personae, le maschere che si interpretano sono denominate *avatar*.

Il problema giuridico che si pone è se siano autonomi soggetti di diritto e se debbano essere considerate espressioni della personalità di un soggetto giuridicamente tutelabili (106).

Quid iuris se vengono alterati radicalmente i connotati di un avatar? Si può ritenere che sia in ogni caso leso il diritto all'identità personale del soggetto di cui l'avatar era emanazione? Mi pare la lesione del diritto all'identità personale del creatore e gestore dell'avatar sussiste solo in quanto vi sia un collegamento con il medesimo, di cui l'avatar è espressione dell'identità. Altrimenti, si potrà verificare una lesione, ma non riconducibile al diritto all'identità personale.

Diverso, invece, è il caso di alterazione dei profili sui social network (107), caso in cui appare configurabile una lesione del diritto all'identità personale.

GIUSELLA FINOCCHIARO

(105) Tema, com'è noto, caro a V. BAUMAN, fra molti, *Intervista sull'identità*, Bari-Roma, 2009.

(106) Le cronache hanno narrato casi di attacchi od abusi perpetrati nei confronti di *avatar*. Il più celebre è quello di Anshe Chung (al secolo Ailin Graef), *avatar* inizialmente nota per essere divenuta la prima milionaria nel mondo virtuale di Second Life, ha poi costruito un impero finanziario assolutamente reale. Nel 2006 rimase vittima di un attacco hacker nel corso di un'intervista in cui parlava di affari: lo studio e la stessa Anshe Chung vennero bombardati da una serie di falli alati. L'episodio scatenò le ire di Chung e del marito, anch'esso naturalmente provvisto di alter ego virtuale, che equipararono l'episodio ad una vera e propria aggressione a sfondo sessuale.

Per un approfondimento sul tema limotrofo degli agenti software: FINOCCHIARO, *La conclusione del contratto telematico mediante i "software agents": un falso problema giuridico?*, *ivi*, 500 ss.; BRAVO, *Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica*, Milano, 2007, 191 ss. Per un approfondimento su Second Life: FINOCCHIARO, *Diritto di Internet*, Bologna, 2008, 77 ss. In generale sul tema della identità digitale: RESTA, *Identità personale e identità digitale*, *cit.*, 511 ss.

(107) Numerosissimi anche i casi di violazione di account sui social network. Se gli episodi hanno dapprima coinvolto personaggi noti (il Dalai Lama, Pierluigi Bersani, Alessandro Del Piero e molti altri), si sono poi estesi, sino a coinvolgere sempre più persone comuni. Da ultimo, nel dicembre 2009 una quindicenne siciliana è stata costretta a rivolgersi alle Forze dell'Ordine poiché una coetanea aveva creato un suo falso profilo sul sito Badoo, pubblicando foto e attribuendole frasi e pensieri cui la giovane si riteneva estranea.